



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

---

*Circolare n° 34 RG*

*Roma, 18 maggio 2021*

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  
LORO SEDI*

*OGGETTO: Circolazione macchine agricole eccezionali – Termine di rilascio delle autorizzazioni ex art. 268 Reg. – Sentenza del Giudice di Pace.*

Il Giudice di Pace di Piacenza, pur confermando che il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 268 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada non è perentorio, ha stabilito che l'ente proprietario deve comunque concludere il procedimento nel termine di 30 giorni.

La sentenza è molto importante perché crea un solido precedente per futuri giudizi su eventuali verbali elevati ad imprese che dovessero circolare, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, quando questa tardasse troppo a lungo.

Nel caso specifico il ricorrente si era appellato al termine (10 giorni) entro il quale l'ente proprietario (art. 268 Reg., comma 2) “rilascia l'autorizzazione al transito”; la norma precisa che qualora debba essere richiesto il nulla osta ad altri enti, il termine è prorogato di ulteriori 10 giorni.

Secondo il Giudice di Pace, in mancanza del verbo ausiliare “deve” tale termine non può essere inteso come perentorio o ordinatorio (non esiste “silenzio-assenso”); piuttosto, bisogna rifarsi al dettato della legge 241/90 e s.m.i., sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi.

Tale legge stabilisce infatti che questi devono essere emessi nel termine di 30 giorni e, se ciò non avviene, non vi è alcuna responsabilità in capo al richiedente, se questi decide di agire in difetto del provvedimento richiesto.

Il Giudice adito aggiunge che quest'ultimo non è in realtà un provvedimento di concessione, ma un atto amministrativo volto ad eliminare il divieto (di circolare con la macchina eccezionale) “riconducibile ad un diritto preesistente in capo al soggetto richiedente”.

Di conseguenza il verbale, secondo il Giudice, deve essere annullato e con esso le relative sanzioni accessorie, per “avere il ricorrente azionato istanza di autorizzazione, autorizzazione concessa tardivamente non imputabile ai ricorrenti”.

Una sentenza non fa legge, tuttavia può essere invocata anche al solo fine di sollecitare l'ente proprietario a rilasciare le autorizzazioni quando non siano ravvisabili irregolarità o mancanze da parte del richiedente, tali da determinare l'interruzione del procedimento.

*Cordiali saluti*

AREA TECNICA  
(Dott. Roberto Guidotti)

*N.B: si allega estratto della sentenza*